

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XXXVI (CX) Fasc. II

Studi e Documenti di Storia Ligure

IN ONORE DI DON LUIGI ALFONSO
PER IL SUO 85° GENETLIACO



GENOVA MCMXCVI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Per la riproduzione di p. 185 autorizzazione dell'Archivio di Stato di Genova
N. 16/97, Prot. n. 1832.5/9, del 27/5/1997

EDILIO BOCCALERI

**L'UBICAZIONE DELL'AGRO COMPASCUO GENUATE
SECONDO LA TAVOLA DI POLCEVERA**

Ringrazio vivamente per l'interessamento, suggerimenti e consigli i proff. Dino Puncuh e Tiziano Mannoni.

I riferimenti ai Gromatici: Frontino, Igino, Igino Gromatico e Siculo Flacco sono in K. LACHMANN, *Gromatici Veteres*, Berlin 1848.

È profondamente vera l'affermazione a riguardo della Sentenza inscritta nella Tavola di Polcevera:

« ... questa lunga Sentenza del Senato romano ... più viene studiata da punti di vista differenti e confrontata con le colline, i corsi d'acqua, le montagne di cui parla, più ne derivano nuove informazioni sui modi di vivere e di lavorare dei nostri antenati, e sui loro rapporti politici ed economici con la vicina città portuale »¹.

La convinzione che la Sentenza dei Minucii possa offrire ancora elementi di riflessione utili all'acquisizione di nuove conoscenze spinge a tornare ripetutamente sull'importante documento. Forse si può scoprire qualcosa di più, ad esempio, sulla cerealicoltura e sulla viticoltura, sulla pastorizia e sull'allevamento in generale, sulla produttività dei terreni, sull'attrezzatura agricola ed avere così elementi per stimare le possibilità alimentari e la consistenza della popolazione. Tutto ciò partendo, ad esempio, da due dati sui quali probabilmente poco si è riflettuto: l'entità del *vectigal* in danaro ed il corrispondente canone in natura che i Langensi dovevano ai Genuati per l'uso delle terre dell'agro pubblico². Per questo tipo di indagini non si può prescindere dai dati fisici: clima, geologia, morfologia, estensione dei terreni considerati; dati, per altro, determinabili con relativa facilità.

Tesi differenti sulla posizione dell'agro compascuo.

I passi della Sentenza inscritta nella Tavola di Polcevera, relativi all'agro compascuo, hanno dato luogo, in passato e nel presente, ad interpretazioni molto diverse circa l'ubicazione sul territorio di questi terreni³. È scontato

¹ L'affermazione, dovuta a T. Mannoni, si può leggere nella premessa al n. 9 della rivista « Studi e Ricerche Cultura del territorio » 1993.

² Come è noto, per il possesso e uso dell'agro pubblico, i Langensi dovevano a Genova 400 Vittoriati annui, tramutabili in prodotti, nella misura di un ventesimo del frumento e di un sesto del vino ricavato dall'agro pubblico.

³ Per il testo della Sentenza si veda: CIL I, 199 e V, 7749; L. GRASSI, *Della Sentenza in-*

che la prova archeologica, quale fonte diretta per eccellenza, sia determinante per definire concretamente sul territorio la risorsa pascolo e gli usi ad essa relativi. È altrettanto vero che a nessuno passerebbe per la mente di sottoporre a ricerche sistematiche di archeologia centinaia di chilometri quadrati di territorio senza avere sufficienti probabilità di sortire risultati tangibili⁴. Sembra perciò utile affiancare alla ricerca archeologica una definizione più precisa di quanto è attestato nella Sentenza a proposito del territorio ove si svolgevano le attività di alpeggio.

Relativamente al territorio dell'alpeggio, non sono mancati in passato studi in proposito. Di essi consideriamo quelli che a nostro avviso sono gli originari. Attraverso approfondite analisi storico-giuridiche, Ubaldo Formentini ed Emilio Sereni hanno dato una indicazione fondamentale dimostrando che l'agro compascuo è situato fuori dai confini dell'agro pubblico delineato dalla Sentenza, ma non hanno potuto fornire elementi per la sua collocazione sul territorio perché non si sono occupati specificamente del problema topografico⁵. Tale tesi è opposta a quella sostenuta dal Grassi, il quale afferma invece che l'agro compascuo è posto entro i confini dell'agro pubblico⁶. Diversamente il Lamboglia, il quale afferma che il compascuo intertribale è incluso, per volere degli arbitri romani, in entrambi gli agri pubblico e privato⁷.

scritta nella *Tavola di Polcevera* in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », III (1864), pp. 357-390; A. DEGRASSI, *Inscriptiones Latinae Liberae Reipublicae*, II, Firenze 1965.

⁴ Il territorio da sottoporre ad indagini archeologiche può essere circoscritto una volta definita l'area del compascuo genuate indicata dalla Sentenza. L'ubicazione di tale area è legata sia all'ubicazione dell'agro pubblico dei Langensi sia alla condizione giuridica e gromatica dell'agro compascuo. Poiché l'ubicazione dell'agro pubblico dei Langensi è nota (cfr. E. BOCCALERI, *L'agro dei Langensi viturii secondo la Tavola di Polcevera* in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1, 1989, pp. 47-49), resta da definire la situazione dell'agro compascuo, condizione indispensabile per reperire topograficamente, sul territorio, le terre ad esso relative.

⁵ Per le analisi dei due Autori cfr.: U. FORMENTINI, *Conciliaboli, pievi e corti nella Liguria di Levante* in « Memorie dell'Accademia Lunigianense di Scienze Giovanni Cappellini », VI (1925), p. 137 e VII (1927), p. 125; ID., *Le origini di Genova*, in « Il Comune di Genova, Bollettino municipale », VI (1926), pp. 137-147; E. SERENI, *La comunità rurale e i suoi confini nella Liguria antica* in « Rivista di Studi Liguri », XX (1954), pp. 15-42; ID., *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma 1955, pp. 441-562.

⁶ Cfr. L. GRASSI cit., pp. 471-476.

⁷ Cfr. N. LAMBOGLIA, *Liguria Romana*, Alassio 1939, I, pp. 222-223.

Siamo perciò di fronte a tre versioni completamente diverse, ciascuna condivisa anche da altri Autori⁸. Anche se gli argomenti portati a sostegno delle diverse tesi, ad una prima lettura, appaiono convincenti, è da vedere quale di esse reggerà ad un esame più approfondito. Iniziamo innanzitutto dalla terza, che sembra la più debole. In essa si afferma che:

«... una frazione del territorio viene inevitabilmente ad essere inclusa in entrambi gli agri... Io credo che l'unica spiegazione logica di ciò si possa trovare ammettendo che in tale zona debba ricercarsi l'ager compascuus ... e che gli autori della *sententia*, includendolo in entrambi gli agri, abbiano inteso affermare implicitamente la parità di diritti che avevano su di essi Genuati e Vituri ... ».

In realtà nella Sentenza non vi è traccia di inclusione dell'agro compascuo in entrambi gli agri pubblico e privato. Inoltre, l'agro compascuo di cui parla la Sentenza non è mai indicato come compascuo dei Langensi, ma come *agro genuati compascuo*. Infine, sugli agri pubblico e privato, Genuati e Vituri non hanno affatto parità di diritti; infatti sull'agro pubblico i Vituri hanno diritto alla coltivazione e mantengono, attraverso la loro assemblea, il diritto all'assegnazione delle quote a coltura, mentre per i Genuati il diritto alla coltivazione è limitato dall'approvazione dell'assemblea degli stessi Vituri⁹.

Sull'agro privato i Vituri hanno diritto di possesso a titolo di proprietà, mentre i Genuati non hanno alcun diritto¹⁰. Cade con ciò la tesi dell'agro compascuo incluso in entrambi gli agri pubblico e privato. Restano le altre due tesi, l'esame delle quali, costituisce l'oggetto della presente ricerca.

Due tesi sull'agro compascuo.

Nella prima tesi si sostiene che l'agro compascuo non è incluso nei confini di ogni singola comunità rurale, ma costituisce, fra le comunità di

⁸ Fra gli Autori che si sono occupati della Sentenza, in particolare del problema dell'agro compascuo, oltre a quelli citati si segnalano: C. DESIMONI, *Sulla Tavola di Polcevera*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», III (1864), pp. 531-808; G. POGGI, *Genoati e Viturii*, *ibidem*, XXX (1900); G. P. BOGNETTI, *Sulle origini dei Comuni rurali nel Medioevo*, in «Studi delle scienze giuridiche e sociali», Un. di Pavia, X-XI (1926-1927); G. PETRACCO SICARDI, *Ricerche topografiche e linguistiche sulla Tavola di Polcevera*, in «Studi Genuensi», II (1958-1959), pp. 3-49.

⁹ Cfr. linea 31 della Sentenza.

¹⁰ Cfr. linee 5-6 della Sentenza.

uno stesso conciliabolo, un terreno aperto agli usi promiscui di pascolo e legnatico di tutte le comunità prospicienti, comprese nel territorio del conciliabolo ma escluso dal territorio delle singole comunità.

Nella seconda tesi si sostiene invece che l'agro compascuo non è indipendente dall'agro pubblico, ma costituisce una parte di esso. Precisamente quella parte dell'agro pubblico che non è ancora stata messa a coltura e viene usata per il pascolo. Essa è perciò contenuta e non esclusa dall'agro pubblico.

Se trasferiamo le due interpretazioni descritte sopra sul territorio e le confrontiamo con i terreni assegnati ai Langensi¹¹ non è difficile rilevare quanto possano essere diverse fra loro le condizioni di lavoro e di vita in cui si verrebbero a trovare le popolazioni nell'uno e nell'altro caso. Infatti, nel primo caso, l'agro compascuo, dovendo essere posto al di là dei confini del pago, interesserebbe le aree di Paravanico, Praglia, Marcarolo, Monte Figne, Castagnola, Tegli, Busalla, Giovi e la sponda sinistra del Polcevera sino a Pontedecimo. Nel secondo caso, l'agro compascuo, dovendo svilupparsi entro i confini del pago dei Langensi, interesserebbe le aree di Campomorone, Gallaneto, Cravasco, Bocchetta, Paveto, Fumeri, Mignanego, Cesino, abbracciando una superficie totale di circa 36 chilometri quadrati da dividersi con le terre a coltura, contro gli oltre 100 chilometri quadrati del caso precedente. Di fronte a tale disparità di valori non si può iniziare alcuna ricerca senza avere prima individuato l'opzione giusta¹².

Agro pubblico e compascuo: realtà diverse a Roma e a Genova.

A chi si accinge a studiare il testo della Sentenza è d'obbligo informarsi sulla situazione giuridica e sulla relativa terminologia in uso presso i magistrati romani a riguardo dei terreni agrari. Uno sguardo alla situazione in Roma in quel tempo ci presenta uno scenario di lotte proprio attorno al possesso e all'uso delle terre pubbliche. Lotte che hanno modificato pro-

¹¹ Secondo quanto documenta la Sentenza e secondo recenti studi topografici ad essa relativi (cfr. E. BOCCALERI cit.) il territorio assegnato ai Langensi si estende da Pontedecimo a Ventoportò, dallo spartiacque Polcevera-Gorzente al corso del Torrente Riccò.

¹² Dovendo, ad esempio, intraprendere studi relativi alla densità del popolamento, legata necessariamente all'entità e alla qualità delle risorse naturali e di quelle economiche, non si può prescindere da una precisa delimitazione e dislocazione del territorio oggetto di studio.

fondamento la situazione giuridica dell'agro pubblico e compascuo della Roma delle origini¹³.

L'antico compascuo, terra aperta agli usi promiscui di pascolo a più comunità a titolo gratuito, nella Roma del II secolo a.C., era quasi scomparso. Grammatici, giuristi e gromatici romani usavano il termine *compascua* o *ager compascuus* con riferimento ai diversi fondi non a diverse comunità. Anche dal punto di vista della pertinenza le terre compascuali venivano distinte in categorie che riguardavano la singola comunità o i fondi privati. Il rapporto fondiario si esplicava tra fondi di una stessa comunità o tra privati e non già fra diverse comunità¹⁴.

Mentre era usuale l'applicazione di questa normativa in Roma, come vedremo più oltre, nulla di tutto ciò era applicato per le comunità federate o sottomesse, nei territori municipali o coloniali, dove invece i magistrati nel dirimere le controversie rispettavano i tratti fondamentali della originaria costituzione fondiaria, mantenendo gli usi secondo la tradizione indigena¹⁵. Solo con l'avanzato stato di romanizzazione della regione venivano applicate completamente le leggi secondo l'uso romano, ma per l'attuazione di ciò si devono attendere i secoli I e II d.C.¹⁶. Ciò mette in guardia circa l'errore in cui si può cadere nel trattare il testo della Sentenza esclusivamente secondo le leggi in uso a Roma in quel tempo¹⁷.

¹³ Le lotte riguardavano i terreni pubblici. Tali lotte generarono quella che fu chiamata dagli storici: « la questione agraria » (C. NICOLET, *Le strutture dell'Italia Romana*, Roma 1984, pp. 49-74).

¹⁴ Per le diverse situazioni delle terre da pascolo cfr. Varr. *Rer. Rust.*, II, 1, 16 e Legge agraria del II secolo a.C., CIL I² 585, 1, 15.

¹⁵ Su questo fondamentale aspetto della politica romana diremo più avanti.

¹⁶ Il processo di romanizzazione che segue alla conquista di un territorio consiste nella sua unificazione politica nell'ambito di uno statuto egualitario e nella sua « acculturazione » alla lingua e ai costumi romani. Esso, di per sé già lento, è ulteriormente rallentato dal caratteristico conservatorismo genovese. A proposito del conservatorismo genovese, cfr. T. O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1974, p. 82 e sgg.

¹⁷ Non si deve dimenticare che siamo di fronte al testo di una Sentenza che è un arbitrato federale (E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, Roma 1863, p. 61 e sgg.) per cui i giudici sono in funzione di arbitri, i quali « ... nel risolvere quale legge regoli i possessi e le obbligazioni reciproche dei contendenti non applicano una legge data, ma interpretino norme di diritto locale ... » (U. FORMENTINI, *Conciliaboli* cit., VI, p. 133). Perciò Roma non è venuta ad imporre il suo sistema di rapporti « ...non solo nella

La natura degli antichi ordinamenti delle comunità liguri e quindi delle comunità dell'agro genuate, è nota¹⁸. Tali ordinamenti, per quanto attiene al possesso e all'uso delle terre, si possono così sintetizzare. Le comunità dell'agro genuate in età preromana erano legate a Genova da vincoli federali in un conciliabolo. Ciascuna disponeva di un determinato territorio che metteva via via a coltura per far fronte a normali esigenze di sostentamento e di sviluppo.

Le attività agricole, sul terreno limitrofo, erano necessariamente integrate da attività di pascolo che si svolgevano principalmente sul terreno del compascuo aperto all'uso di più comunità. Mentre la messa a coltura degli appezzamenti individuali era probabilmente già regolata dall'assemblea della comunità sul proprio territorio, sulle terre del compascuo più comunità potevano liberamente accedere senza alcun vincolo. Le terre del compascuo costituivano anche il luogo collettivo d'incontro intercomunitario e pertanto erano di pertinenza del conciliabolo. Con questi stabili ordinamenti, nel III secolo a.C., Genova entra nella storia di Roma con la stipula di un patto di alleanza (*foedus aequum*) con la stessa Roma che ambiva al controllo del Mediterraneo e delle terre interne. Il che equivaleva per Genova ad entrare nel sistema statale romano per il quale popolazioni come quelle stanziate nell'agro genuate erano, secondo la prassi politica ed amministrativa dei Romani, attribuite (*adtribute*) ad una *civitas* o ad un *oppidum* o ad altra unità amministrativa, nei confronti della quale esse restavano in condizione di dipendenza¹⁹.

Così è avvenuto per le comunità dell'agro genuate, probabilmente già dal 202 a.C., in occasione della ricostruzione dell'*oppidum* ad opera del console Spurio Lucrezio, dopo la distruzione compiuta dal cartaginese Mago-

terminologia, ma anche nella sostanza stessa che in quella terminologia si esprimeva... » (E. SERENI, *Comunità rurali* cit., p. 442), ma a comporre una controversia sull'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto prettamente locale.

¹⁸ Sugli antichi ordinamenti dei Liguri si veda U. FORMENTINI, *Conciliaboli* cit., VII, pp. 10-27.

¹⁹ Secondo la terminologia politica ed amministrativa dei Romani i *populi adtributi* erano quelli ai quali per l'arretratezza del loro sviluppo, o per misura punitiva o precauzionale, non era concessa l'amministrazione autonoma, ma venivano « attribuiti » ad un *oppidum*, ad una *civitas*, dalla quale dovevano dipendere: *vici et castella et pagi ... propter parvitatem maioribus civitatibus attribuuntur* (Isidoro, *Origines*, XV, 2).

ne²⁰. Le conseguenze dell'*adtributio* sulla condizione giuridica e gromatica delle terre particolari e delle terre comuni dell'agro genuate sono ben definite ed accettate dalla maggior parte degli studiosi²¹. Secondo gli studi più accreditati, quando un conciliabolo veniva attribuito ad un oppido, ad un municipio, ad una colonia, in generale ad una *civitas*, tutto il suo territorio veniva assoggettato alla giurisdizione e all'amministrazione della *civitas* stessa. In conseguenza di ciò le terre coltivabili venivano confiscate e considerate *ager publicus Populi Romani*²², attribuite alla *civitas*, ma lasciate in uso alla comunità rustica; mentre le terre del compascuo intercomunitario venivano considerate *loca publica agrestia*²³, assegnate alla *civitas* che però non poteva alienarle e doveva lasciarle aperte agli usi tradizionali delle comunità del conciliabolo. Così avvenne anche per l'agro genuate.

Come si vede, se formalmente i Romani avevano operato cambiamenti iscrivendo i terreni del conciliabolo a nome di Genova, sostanzialmente ri-

²⁰ Allo stato attuale della documentazione disponibile non si può essere precisi sull'epoca a cui risale l'atto politico dell'*adtributio* delle comunità dell'agro genuate. Potrebbe trattarsi del 202 a.C., o al più tardi del 148 a.C., quando fu costruita la via Postumia che, come è noto, partendo da Genova, valcava l'Appennino e per la pianura padano-veneta portava ad Aquileia.

²¹ Per le particolarità riguardanti l'*adtributio*, si veda principalmente: E. SERENI, *Comunità rurali* cit., pp. 154-159.

²² Quando in un documento come la Sentenza, steso da arbitri romani in forza di un « senatoconsulto », in lingua latina, si parla di *ager publicus*, si intende sempre *ager publicus Populi Romani*: E. SERENI, *Comunità rurali* cit., p. 470; G. P. BOGNETTI cit., p. 185. *Ager publicus Populi Romani* erano le terre acquisite dal popolo romano via via che venivano conquistate. Erano le terre che davano il sostentamento al popolo romano, fertili e coltivabili. L'*ager publicus*, dopo la confisca, veniva assegnato alla *civitas* che poteva riscuoterne il *vectigal*, ma veniva amministrato dalla comunità *adtributa* (cfr. Hygin., p. 116, 5-8). Per assicurare tali condizioni l'agro pubblico veniva misurato all'estremità e nella superficie, cosicché si poteva valutare il *vectigal* imponibile, ma non veniva diviso all'interno perché tale operazione era lasciata alle decisioni della comunità *adtributa* (cfr. E. SERENI, *Comunità rurali* cit., pp. 559-567).

²³ I *loca publica agrestia* erano terreni inalienabili perché ritenuti essenziali alla vita della comunità, come lo erano le terre del compascuo intercomunitario (cfr. Front., p. 18, 1-3; p. 54, 21-23; p. 55, 1 e 16-17; A. RUDORFF, *Gromatiche Institutionen*, in *Gromatici Veteres*, Berlin 1852, II, pp. 457-458; E. SERENI, *Comunità rurali* cit., pp. 454-459). Che si tratti del compascuo intercomunitario e non del compascuo tra vici, è esplicito nei Gromatici quando fanno riferimento ai *loca maiores* (cfr. Front., p. 56, 24-26). Queste terre erano anche denominate *ager tutelatus*, tanto importanti erano nelle loro condizioni giuridiche di inalienabilità, per l'integrazione con l'*ager publicus* (cfr. Hygin., p. 197, 20-21 e 198, 1-2).

conoscevano alle comunità dell'agro genuate l'antico regime sulle terre ed in particolare la comunanza d'uso delle terre compascuali. Politica comune per i Romani, attestata dai Gromatici e dagli storici²⁴. Questa era la situazione prima della Sentenza del 117 a.C.

Tre generi di terre giuridicamente e gromaticamente diverse.

Non ci dilunghiamo in questa sede sull'origine della controversia tra Genuati e Vituri Langensi, non importante ai fini della nostra ricerca; veniamo invece a considerare i passi del testo relativi allo stato giuridico dei terreni così come è stato riconosciuto dagli arbitri romani. Anche per questo argomento non vi è nulla di nuovo da scoprire rispetto a quanto è già stato scritto, ma ci interessa fornire un quadro più chiaro possibile sul quale lavorare ai fini del nostro obiettivo. Si deve anzitutto rilevare che la Sentenza mette in evidenza non due generi di terre, agro pubblico e agro privato, bensì tre²⁵, trattando anche dell'agro compascuo e fornendo per ciascuna di esse caratteristiche giuridiche e gromatiche per nulla somiglianti, anzi molto diverse fra loro. Vediamole.

L'agro privato risulta essere quella parte del territorio sottoposto alla giurisdizione di Genova che è stato lasciato in libero godimento alla comunità Langense, senza gravame di *vectigal*, riservato ad una stabile occupazione e di coltura da parte dei singoli, i quali possono vendere e trasmettere in eredità i loro *predii*²⁶. È delimitato da confini naturali e da termini lapidei, misurato all'estremità e nella superficie²⁷.

²⁴ I Gromatici attestano con i loro scritti il fondamento della politica coloniale romana, secondo la quale, gli *autores divisionum*, anche in epoca più tarda e persino nei territori coloniali, curassero sempre, pur dividendo ed assegnando le terre, di mantenere le terre dei compascua, le acque, le vie pubbliche, le terre sacre, nelle condizioni giuridiche precedenti: *eiusdem condicionis essent cuius ante fuissent* (cfr. Hygin. Grom., p. 120, 13-18; Sic. Flac., p. 157, 11-17).

²⁵ La triplice qualità dei terreni si rileva dalla lettura delle linee della Sentenza: *ager privatus casteli Vituriorum* (linea 5), *ager poplici quod Langenses possident* (linea 13), *ager genuati compascuo* (linee 33-34).

²⁶ Cfr. linee 5-6 della Sentenza.

²⁷ L'agro privato è delimitato esclusivamente da corsi d'acqua con l'aggiunta di termini lapidei (linee 6-13). Per la determinazione sul terreno, cfr. E. BOCCALERI cit., pp. 42-47. La misura « all'estremità » e « nella superficie », era la procedura riservata agli agri privato e pub-

L'agro pubblico risulta essere quella parte del territorio, anch'esso sottoposto alla giurisdizione di Genova, lasciato aperto all'occupazione ed agli usi di coltura promiscua dei Langensi e dei Genuati su delibera dell'assemblea degli stessi Langensi. La comunità dei Langensi è tenuta però a corrispondere, per tale uso, una parte dei frutti oppure un corrispondente *vectigal* in danaro, il cui riparto fra i singoli utenti Langensi e Genuati è affidato alla comunità stessa. È delimitato da confini naturali e termini lapidei; è misurato all'estremità e nella superficie²⁸.

L'agro compascuo risulta essere quella parte del territorio sottoposta alla giurisdizione di Genova che resta aperto agli usi di pascolo e legnatico da parte di tutte le comunità dell'agro genuate secondo norme tradizionali e senza alcun gravame. Non è segnato da confini né da termini lapidei, non è misurato²⁹.

Nell'assetto giuridico delineato dalla Sentenza si ravvisano elementi di novità rispetto alla situazione precedente. Questa novità interessa solamente gli agri pubblico e privato. Nulla cambia a riguardo dell'agro compascuo che continua nell'antica funzione di terra aperta agli usi di pascolo e legnatico fra tutte le comunità dell'agro genuate.

La suddetta novità consiste proprio nella divisione fra agro pubblico e agro privato, nel senso che all'atto della Sentenza una parte dell'agro pubblico è stata « enucleata », delimitata da confini con termini e lasciata agli indigeni come privata, cioè come terra esente da *vectigal*, mentre l'altra parte, pur essa delimitata da confini con termini, è lasciata aperta all'uso degli indigeni solo dietro corresponsione di un *vectigal* determinato.

Confronto fra le caratteristiche degli agri pubblico e compascuo.

Tralasciando l'esame dell'agro privato che non rientra negli obiettivi della nostra ricerca, se si confrontano le caratteristiche degli agri pubblico e

blico allo scopo di riportarli in « mappa » o in « forma »: delimitazione dell'agro per *extremitate mensura comprehensus* (cfr. Front. p. 4, 3-5; E. SERENI, *Comunità rurali* cit., pp. 466-467).

²⁸ L'agro pubblico è delimitato da crinali e corsi d'acqua, con l'aggiunta di termini lapidei (linee 13-23), posti in punti significativi del territorio: eminenze morfologiche, confluenze di corsi d'acqua importanti (cfr. E. BOCCALERI cit., pp. 47-59).

²⁹ Per l'agro compascuo, a differenza dei precedenti, non si parla di metterlo a coltura ed inoltre risulta aperto, a prescindere da ogni delibera dell'assemblea dei Langensi, anche ai Genuati (linee 33-34).

compascuo, così come appaiono dalla lettura del testo della Sentenza, si osserva che nessuna di esse presenta una benché minima similitudine.

I due agri sono diversi nella destinazione d'uso: il primo riguarda terre da mettere a coltura, il secondo riguarda terre per pascolo e legnatico. La diversità si manifesta anche nel modo di delimitare i confini: il primo segue elementi naturali con termini lapidei ed è misurato all'estremità e nella superficie, il secondo non ha ufficiale delineazione dei confini. Diversa è anche la categoria giuridica dei due agri. Nel primo l'agro è ceduto in possesso³⁰ quindi con reale disponibilità del fondo, nel secondo l'agro è concesso a titolo di servitù: un puro diritto di pascolo senza disponibilità del fondo³¹.

³⁰ La cessione in possesso per l'impiego dell'*ager publicus Populi Romani* era molto diffusa in età repubblicana, a favore di colonie, municipii e città federate (Cic., *De lege agr.* I, 4, 10; II, 22, 58. *Lex agraria* del 111 a.C., linee 31-32. Appiano, *Bell. Civ.* I, 7). Come è noto, nel linguaggio giuridico *possessio* significa uso di una cosa, e chi possiede, può disporre della cosa posseduta a suo talento. Tale potere di fatto si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Di tale concessione beneficiarono le comunità *adtribute* (G. P. BOGNETTI cit., X, p. 187) ed anche i singoli coltivatori (A. RUDORFF, *Über den Rechtsspruch der Minucier* in «*Zeitschrift für Rechtsgeschichte*», 1862, p. 191). Che l'agro pubblico dei Langensi fosse inquadrato giuridicamente come sopra indicato lo afferma il testo della Sentenza alla linea 24 e lo dimostra nelle linee successive. Infatti sull'agro pubblico già prima della Sentenza la sicurezza del possesso e la garanzia della continuità erano tali, che gli occupanti avevano potuto procedere, sui loro appezzamenti, all'impianto di vigneti (linea 27) e di prati stabili (linea 37) con possibilità di chiuderli a difesa, escludendoli dal diritto di pascolo (linea 41). Come è noto, sia l'impianto della vigna sia l'impianto del prato stabile, richiedono tempi lunghi prima di ricavarne frutti apprezzabili, per cui l'occupazione del terreno doveva essere lungamente garantita. Altra attestazione di tale stato giuridico è anche il fatto che le occupazioni di appezzamenti dell'agro pubblico al tempo del giudizio arbitrale vengono riconosciuti, sia pur con l'obbligo di corresponsione del *vectigal*, senza l'ulteriore delibera dell'assemblea richiesta invece per le nuove occupazioni (linee 28-29).

³¹ È noto che la servitù è un diritto reale di contenuto limitato che grava su un fondo detto servente, per utilità di un altro fondo detto dominante. Essa deve soddisfare una necessità perenne del fondo dominante: *omnes servitutes praediorum perpetuas causas habere debent*. Le servitù prediali si affermano nel corso dell'età repubblicana e tra esse: *servitus pecoris pascendi*. Il carattere giuridico dell'*ager compascuus* è in tutte le età quello della servitù, così in età repubblicana (G. P. BOGNETTI cit., X, p. 208). Anche in età tarda permane tale carattere giuridico, così in età imperiale e medievale (F. SCHUPFER, *Degli usi civici ed altri diritti del comune di Apricena* in «*Atti Accademia dei Lincei*», S. M. Memorie - s. IV, II (1886), p. 276 e sgg.; B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate con quelle del digesto*, Verona 1897, p. 327). Così è l'agro compascuo genuate, un terreno gravato di servitù reale a vantaggio di altri terreni, quelli posseduti da ciascuna comunità dell'agro genuate (U. FORMENTINI, *Le origini di Genova* cit., p. 142).

Ciò comporta anche diversità di obblighi perché per il primo è dovuto un *vectigal* stabilito, mentre per il secondo nulla è dovuto³². Tutto porta a ritenere che la profonda differenza fra le caratteristiche gromatiche e giuridiche del terreno pubblico e del terreno compascuo escluda una coesistenza dei due terreni entro gli stessi confini, ma al contrario per essi è d'obbligo una dislocazione topografica diversa. Sulla diversa dislocazione topografica dei terreni pubblici e compascuali anche le leggi in uso a Roma non lasciano dubbi. La *lex agraria* del 111 a.C. alle linee 31 e 32 designa l'agro pubblico delle città federate come: *publicus civitatibus fruendus datus*, categoria giuridica profondamente diversa rispetto ai terreni designati *ager compascuus* indicati alla linea 14 della stessa legge. Che si tratti di terreni dislocati in diverse aree topografiche lo si deduce anche quando si pensi che le terre concesse a titolo di servitù non possono essere contemporaneamente concesse a titolo di possesso. Nel primo caso, ripetiamo, l'uso è gratuito, nel secondo l'uso è sottoposto a *vectigal*. Inoltre se un terreno è gravato di servitù a vantaggio di altro terreno è perché esso è ritenuto strettamente necessario all'economia delle popolazioni che su quel terreno risiedono. Per tal fatto esso è anche inalienabile e non riducibile, cioè non può subire restrizioni nella superficie per effetto di messe a coltura deliberate dall'assemblea. E ancora: a lungo andare si verificherebbe, con l'aumento del terreno a coltura, la progressiva riduzione del terreno compascuale fino al limite della sua scomparsa. Ciò in aperta contraddizione col carattere di inalienabilità e di non riducibilità tipico del compascuo fra comunità diverse. Quanto sopra va a confermare ciò che è sostenuto nella prima tesi, secondo la quale il terreno

³² Nella Roma del tempo della Sentenza il *vectigal* era applicato anche ai terreni usati per il pascolo del bestiame, terreni ormai inclusi nell'agro pubblico. La denominazione di *ager compascuus* era usata soltanto per i terreni non accatastati ai margini dei territori coloniali, sui quali era concesso il pascolo gratuito soltanto ai piccoli allevatori con un massimo di 10 capi (C. NICOLET cit., p. 54). Molto diversa era la situazione giuridica del compascuo della Sentenza: oltre all'esenzione dal *vectigal*, esso era aperto a tutte le comunità dell'agro genuate. Solo in età tarda si potranno avere trasformazioni verso «l'uso romano» sopra indicato. Infatti bisogna giungere al II secolo d.C. per trovare una diversa condizione giuridica e produttiva delle antiche terre compascuali che è giunta a lambire la Liguria come ci è documentato dalla Tavola di Veleia. Essa ci attesta, nonostante i più secoli trascorsi, una ancora incompleta evoluzione, pur con una incalzante romanizzazione. L'antico compascuo si trova smembrato, ma con diverse forme di passaggio: talora incluso nei confini di un pago, talora non incluso, talora a disposizione, non a favore di diverse comunità, ma di diversi fondi privati (cfr. CIL XI, parte I, n. 1147; G. F. DE PACHTERRE, *La Table hypothécaire de Veleia*, Champion 1920).

del compascuo intercomunitario è dislocato topograficamente fuori dai confini dell'agro pubblico.

Il compascuo non è parte dell'agro pubblico.

Le argomentazioni presentate a sostegno della seconda tesi sono state ampiamente discusse in lavori diversi, non si starà qui a riproporre quanto già chiaramente scritto dai rispettivi Autori³³. Si possono, al più, aggiungere alcune semplici considerazioni sulle ragioni portate a sostegno della seconda tesi. La prima riguarda le argomentazioni sull'utilizzo delle terre dell'agro pubblico temporaneamente non assegnate ai privati, la seconda si riferisce alla presunta adiacenza dei confini tra le diverse comunità dell'agro genuate. In riferimento alla prima considerazione si deve rilevare che le argomentazioni sostenute sono vere solo se riferite alle attività ed usi tipici del compascuo tra *vici*, attività ed usi che normalmente si svolgevano in agro pubblico, ma sempre ad integrazione delle attività svolte nel compascuo intercomunitario. Dell'esistenza di un compascuo tra i *vici* non fa menzione esplicita la Sentenza³⁴. Ma sulle terre comuni del pago il pascolo era consentito (linee 40-42), almeno per certi periodi dell'anno, su tutti gli appezzamenti, compresi quelli a coltura, dopo il raccolto dei prodotti, esclusi quelli chiusi a difesa. In altre parole, parte delle terre comuni del pago (agro pubblico) aperte all'occupazione ed alla coltura promiscua da parte dei membri della comunità erano anche terre di compascuo perché aperte al pascolo a favore dei membri della comunità stessa dopo la raccolta dei prodotti. Ma con una profonda differenza nei confronti dell'agro compascuo della Sentenza, così come ci è reso dal testo alle linee 33-34: che mentre questo è aperto agli usi promiscui di differenti comunità, l'agro pubblico, terre comuni di ogni singola comunità, erano aperte agli usi di pascolo solo a favore dei suoi abitanti³⁵.

³³ Vedi nota 5.

³⁴ Gli arbitri romani erano chiamati a dirimere una controversia fra la *civitas* ed uno dei *pagi adtributi*; un problema « esterno » per cui essi non avevano ragione di occuparsi di compascuo tra *vici*, che riguarda piuttosto problemi « interni », competenza dell'assemblea della comunità.

³⁵ È impensabile che non esistessero aree di compascuo tra i *vici* all'interno dell'agro pubblico. Il pascolo nei mesi invernali e la raccolta di ramaglie per i fuochi, a breve distanza dai *predii*, era di grande comodità, a necessaria integrazione del pascolo sulle lontane terre del

Circa l'affermazione secondo la quale l'agro pubblico posseduto dai Langensi doveva confinare con l'agro pubblico delle altre comunità dell'agro genuate, dobbiamo dire che essa non può essere accolta per diverse ragioni. Basterà ricordare la più importante che già abbiamo sviluppato sopra. Se le porzioni di agro pubblico delle diverse comunità fossero state fra loro adiacenti, il progressivo aumento di terre a coltura, spinto dalle necessità di crescita delle popolazioni dell'agro genuate, crescita già in atto all'epoca della Sentenza, avrebbe ridotto via via le terre assegnate al compascuo pregiudicandone l'esistenza. I confini adiacenti non potevano sussistere perché in contraddizione con le dottrine economiche, giuridiche gromatiche del tempo.

Economicamente il compascuo intercomunitario era riconosciuto come indispensabile alla vita di popolazioni che traevano sostentamento dai prodotti della terra, era parte integrante del processo produttivo dei beni di sostentamento e di scambio.

Gromaticamente il compascuo aveva una delimitazione fissata da confini naturali non riportati in «mappa» perché non accatastato, ma risultanti comunque in modo automatico una volta fissati i confini degli agri pubblici delle singole comunità.

Giuridicamente il compascuo intercomunitario era un terreno gravato di servitù reale a vantaggio di altri terreni (agri pubblici e privati delle singole comunità) e come tale era inalienabile.

In realtà i confini dell'agro pubblico delle singole comunità erano tra loro distanziati, ed interposto ad essi stava l'agro compascuo. Solo così era rispettata la triplice normativa sopradescritta. Cosicché siamo pervenuti, per altra via, alle stesse conclusioni cui erano giunti altri Autori a conferma della validità dell'assunto da loro sostenuto.

compascuo intercomunitario ed al pascolo sui maggese e sulle stoppie dei campi coltivati. Per le attività di compascuo tra i *vici* venivano usati terreni che sicuramente esistevano in prossimità dei *vici* stessi: terreni poco adatti alle coltivazioni per fertilità, per esposizione e per acclività. Avverte E. SERENI, *Comunità rurali* cit., p. 504, che, ancora in età vicina alla nostra, negli ambiti montani dall'Olanda al Caucaso viveva, ben radicato, questo duplice rapporto col compascuo.

Il compascuo è ubicato oltre i confini dell'agro pubblico.

Situazioni analoghe a quelle prospettate dalla Tavola di Polcevera non mancano nella nostra penisola, ma una di esse è particolarmente interessante. Si tratta del contenuto della Tavola di Abella. Lo studio di tale tavola rivela, a proposito del compascuo, una dislocazione identica a quella riscontrata nell'agro genuate³⁶. Abella e Nola, due comunità stanziata a NE del Golfo di Napoli, si accordano per fissare i termini dei rispettivi agri pubblici in modo da creare un'area compascuale approssimativamente circolare. Al di là della forma geometrica espressa dal testo, quello che qui interessa rilevare è l'attestazione secondo la quale l'area del compascuo fra le due comunità è ubicata non già all'interno dei rispettivi agri pubblici, ma all'esterno di essi. In altre parole, le linee di confine segnate dai termini non marcano la separazione fra le terre pubbliche dei due pagi, bensì segnano il confine delle terre pubbliche di ciascun pago con il compascuo, in analogia a quanto rilevato per l'agro genuate. La Tavola di Abella richiama inoltre l'attenzione su un altro aspetto relativo ai confini spesso trascurato: l'aspetto sacrale. In età preromana era praticato presso i pagi un rito molto importante: la *lustratio pagi*³⁷. Essa era una cerimonia nel contempo religiosa, civile e giuridica riservata esclusivamente ai membri della comunità del pago dove si eseguiva la ricognizione dei confini territoriali³⁸. Sui particolari della cerimonia ci illuminano le Tavole Eugubine³⁹ dove è descritta la formulazione dell'*exterminatio*, l'invettiva contro lo straniero che resti mischiato al popolo nel corso della cerimonia. Il carattere sacro dei confini territoriali della comunità, sancito dalla *lustratio pagi*, esclude la possibilità che, all'interno dei confini dei pagi, siano comprese terre liberamente aperte all'accesso ed agli usi di comunità diverse, quali sono le terre del compascuo genuate.

Anche da questo punto di vista si viene pertanto a confermare la necessità della diversa ubicazione delle terre dell'agro compascuo rispetto a

³⁶ L'esempio citato, anche se tratto da un ambiente geografico ed etnico diverso dall'ambiente ligure (E. SERENI, *La comunità rurale* cit., pp. 35-36), mette in evidenza come quelle popolazioni, al pari delle popolazioni liguri, intendessero il rapporto fra compascuo e agro pubblico: terre con assetto giuridico diverso, dislocate in aree topograficamente diverse.

³⁷ Cfr. Ovidio, *Fasti* I, 669.

³⁸ Cfr. Sic. Flacc., p. 164, 25-29; p. 165, 1-9.

³⁹ Cfr. G. DEVOTO, *Tabulae Iguvinae*, II ed., Roma 1940.

quelle dell'agro pubblico⁴⁰. Ad ulteriore prova del nostro assunto torna ancora la lettura del testo della Sentenza. Nelle prime due righe si legge che la controversia riguarda la comunità dei Genuati e quella dei Vituri Langensi; nella linea 3 che tale controversia riguarda l'uso dei terreni ed i loro confini.

Come è noto, una linea di confine divide sempre in due parti un territorio appartenente a due possessori diversi. Poiché la parte interna del circuito dell'agro pubblico è possesso dei Langensi, la parte esterna risulta essere possesso dei Genuati. Perciò i terreni adiacenti all'agro pubblico dei Langensi sono non già quelli relativi alle comunità dell'agro genuate (Odiati, Dectunini, Cavaturini, Mentovini) ma l'agro genuate non compreso nei territori di tali comunità.

Tale agro era costituito da terre di compascuo che corrispondono all'*ager compascuus genua* della Sentenza (linee 33-34), agro di proprietà della *civitas* gravato di servitù di pascolo e legnatico a favore di tutte le comunità dell'agro genuate. Ciò corrisponde perfettamente alla struttura interna del conciliabolo costituito da terre private dei castellani, terre pubbliche possedute dalle singole comunità e terre comuni concesse alle comunità a titolo di servitù. Se così non fosse, se cioè i terreni adiacenti il confine dell'agro pubblico dei Langensi fossero quelli delle altre comunità dell'agro genuate, alla composizione della controversia sarebbero stati obbligatoria-

⁴⁰ Il senso del numinoso, nelle popolazioni indigene liguri è sempre stato molto radicato e si è mantenuto anche con l'arrivo dei Romani. Ciò anche perché i Romani sono stati piuttosto tolleranti nei confronti della religione ligure. Essi non hanno sovrapposto le loro divinità a quelle dei Liguri, le hanno semplicemente identificate, poste sullo stesso livello dei loro dei e tributato loro riti particolari per accattivarsene i favori allo scopo di poter governare meglio il paese (cfr. A. FRESCHI, *I culti preromani delle Alpi occidentali e la Val d'Aosta* in « Atti del Congresso nel Bimillenario della città di Aosta 1975 », Bordighera 1982, pp. 37-45). Questo comportamento di rispetto della tradizione indigena, che già abbiamo visto applicarsi alle condizioni delle terre, ha consentito la sopravvivenza dei culti liguri e della documentazione ad essi relativa, costituita in massima parte da iscrizioni. Anche i Romani, nonostante il loro avanzato sviluppo civile, onoravano come divinità le pietre di confine, sia che vi vedessero l'abitazione del dio Termine, sia che le credessero sotto la sua protezione. Il 23 febbraio di ogni anno ricorreva la festa dei *Terminalia*, i confinanti fasteggiavano i termini comuni: vi assistevano i servi e i vicini in vesti bianche. La festa è descritta da Ovidio nel II libro dei Fasti, p. 63 e sgg. Ciascuno dei partecipanti inghirlandava il proprio lato della pietra e offriva frutta, un agnello e un maialino latante. Lo stesso giorno ricorrevano anche i *Terminalia* pubblici festeggiati dallo stato sul confine pubblico.

mente presenti anche i rispettivi delegati e non soltanto Moco Meticiano e Plauco Pelanio delegati rispettivamente dei Genuati e dei Langensi.

Le terre di alpeggio delle comunità dell'agro genuate.

Dopo questa relativamente lunga disamina con la quale si avvia a conclusione la nostra ricerca, non si può fare a meno di tornare a dare uno sguardo al territorio per orientarci sulla possibile ubicazione dell'agro compascuo, poiché l'agro pubblico dei Langensi, così come è presentato nello sviluppo dei confini dal testo della Sentenza, e secondo i più recenti studi topografici⁴¹, abbraccia il territorio che da Pontedecimo va allo spartiacque Polcevera-Gorzente, a Ventoporto, al Monte Ranfreo ed alla valle del Torrente Riccò, essendo esclusa la coesistenza dei due terreni negli stessi confini, la dislocazione topografica dell'agro compascuo va ricercata al di fuori dei confini delineati sopra⁴².

Iniziando l'esame dal versante sud-occidentale, la suddetta indicazione ci porta anzitutto a considerare l'area di Paravanico e di Larvego, la valle dell'antico *flovio Ede*, dove, come è noto, nel Medioevo è sorta, non a caso, la Pieve di Langasco⁴³. Proseguendo l'esplorazione, sul lato occidentale incontriamo l'altipiano di Praglia, area di vaste praterie, costituito da substrato serpentinitico poco adatto alle coltivazioni, nell'antichità coperto in parte da boschi misti e da faggete⁴⁴. In continuazione troviamo l'area di Marcaro-

⁴¹ Cfr. E. BOCCALERI cit., pp. 47-58.

⁴² Le note che seguono in chiusura del lavoro non rappresentano ovviamente un punto di arrivo, intendono essere piuttosto ipotesi da verificare attingendo ad altre fonti. Gli elementi geografici e geologici che si presentano, assieme a qualche dato toponomastico e archeologico rilevati sul campo, sono soltanto un primo approccio preliminare.

⁴³ Come è noto le pievi medievali venivano fondate ai bivi o agli incroci di strade importanti, o più spesso, in luoghi di convegno che nell'antichità corrispondevano alle sedi dei *conciliabula* e successivamente a quelle dei *fora*. Così la Pieve di Langasco nasce sul confine fra l'agro pubblico ed il compascuo, in corrispondenza della via per Marcarolo e la sua influenza si estende, come attesta l'idronimo « lancasino » sulle carte settecentesche e « fossato Angassino » sulle carte di fine Ottocento, ai territori ubicati sul versante sud-occidentale del Monte Pracaban.

⁴⁴ La copertura vegetale per l'epoca della Sentenza è dedotta dallo studio palinologico condotto per i Piani di Praglia da G. BRAGGIO MORUCCHIO e M. A. GUIDO, *Analisi polliniche di sedimenti postglaciali a Piani di Praglia e Capanne di Marcarolo-Eremiti* in « Archivio Botanico e Biogeografico Italiano », 54 (1978), pp. 44-52.

lo, anch'essa anticamente ricoperta da vasti boschi ed estese praterie⁴⁵. Ancora nel Medioevo, le aree da pascolo della Val Polcevera erano estese a Nord delle Capanne di Marcarolo, spesso con confini in contestazione⁴⁶. Vi è poi la valle del Gorzente con le alture delle Figne e del Tobbio, ancor oggi con prevalenza di pascoli degradati punteggiati da boschi artificiali a Pino nero. Significativo il toponimo «Eremiti» (cascinali e valico). È da notare che le aree di Marcarolo e Gorzente sorgono su substrato serpentinitico ricoperto da conglomerati e brecce costituite prevalentemente da serpentiniti e prasiniti alternate a marne arenacee e arenarie: insieme poco adatto alle coltivazioni. Il lato settentrionale, dopo un breve tratto ad argilloscisti (Castagnola e Fraconalto) si estende sulle brecce di serpentino, prasiniti e calcescisti, anch'esse poco adatte alle colture. Qui si registrano toponimi tipici del pascolo transumante: Case Alpicella, Case Alpi, Monte Alpe. Anche per questa area, limitata ad oriente dal Torrente Scrivia, si sono avute, nel passato e fino al secolo scorso, lunghe e ripetute contese per il possesso delle terre del compascuo, fra «quelli di Mignanego e quelli di Fraconalto»⁴⁷. Sul lato orientale, come è noto, l'agro pubblico era delimitato dal Torrente Riccò, l'antico *fluvio Porcobera*, che in questo caso poteva

⁴⁵ Anche per Marcarolo la copertura vegetale è dedotta dal lavoro di cui alla nota precedente, pp. 52-55.

⁴⁶ Una controversia sorta nel 1607 tra la gente di Polcevera e quella di Tagliolo è riportata negli Annali del Roccatagliata. Il fatto testimonia, tra l'altro, la «profondità» del compascuo che in alcune aree raggiunge i 9 chilometri (cfr. A. ROCCATAGLIATA, *Annali*, Genova 1873, p. 277). Anche sui terreni dell'antico compascuo, posti nel lato orientale (versante Nord dei Giovi sino al Rio Busalletta ed al Torrente Scrivia) si sono avute ripetute contese per l'uso promiscuo di pascoli fra le genti di Polcevera (Mignanego, Fumeri, Paveto, Giovi, Montanesi) e la gente di Busalla. Dette contese, documentate a partire dal 1127, continuarono sino agli inizi del secolo scorso (cfr. Archivio comunale di Mignanego, Fasc. 2, Corrispondenza «Vertenze Varie». Anno 1540 e sgg. Comunaglie, pp. 35-38. *Ibidem*, pp. 72-78. Archivio storico del Comune di Busalla, fascetta 48, Documenti relativi alla disputa fra il comune di Busalla e quello di Mignanego in merito ai rispettivi confini, pp. 1-6).

⁴⁷ La più antica risale agli inizi del XIII secolo e riguarda i contrasti sorti tra le comunità di Mignanego e Fiaccone circa i diritti di sfruttamento dei terreni del compascuo dell'Alta Val Busalletta. Si trattava di un'area di oltre 500 ettari, posta al di là del confine dell'antico agro pubblico dei Langensi, la quale dopo oltre mille anni è rimasta nella stessa condizione d'uso a ripetere medesime contese (cfr. L. TACCHELLA, *Busalla e la Valle Scrivia nella Storia*, Verona 1981, p. 41).

esso stesso compiere la funzione di compascuo⁴⁸ assieme alle terre di Montanesi, Riccò, Valleregia, Pedemonte, San Cipriano, in parte costituite da argilliti, in parte da calcari marnosi. Questi litotipi generano terreni più adatti alle colture rispetto ai precedenti, ma non si può escludere che fossero anch'essi adibiti a compascuo⁴⁹.

È su questi terreni che si propone di cercare le tracce delle libere attività che i diversi gruppi di Genuati, Langati, Odiati, Dectunini, Cavaturini e Mentovini esercitavano insieme. Il complesso di queste attività si può dedurre anche dai diritti che le popolazioni esercitavano sulle terre del compascuo. Il diritto di pascolo non si esauriva soltanto nella utilizzazione delle erbe del terreno per l'alimentazione del bestiame, ma consisteva anche nella utilizzazione delle altre risorse del territorio: abbeveraggio degli animali ed uso delle fontane di acqua potabile, sistemazione in loco dei pastori durante l'alpeggio, utilizzazione dei frascami e legna morta per la cottura degli alimenti e la caseificazione. A questi diritti si aggiungevano quelli di caccia e pesca. Le attività corrispondenti ai diritti sopraelencati sono associate a diverse produzioni: dai ripari per gli uomini, ai recinti per gli animali, agli arnesi per il lavoro e, in minor misura, alle incisioni delle rocce. Come è noto, le tracce di tali produzioni si conservano solo se i materiali usati sono in grado di resistere nel tempo all'azione del clima e del terreno: si salvano principalmente manufatti litici, ceramici, metallici, meno facilmente manufatti e frammenti ossei. Se a ciò si aggiunge il ridotto numero di manufatti del corredo tipico di pastori e cacciatori, si comprende perché siano così contenuti i reperti archeologici rinvenuti nel corso delle numerose attività ricognitive e di scavo sul nostro Appennino ed in particolare nel territorio che ci interessa⁵⁰. È possibile che in futuro aree di antichi pascoli, nuovi siti

⁴⁸ Il *flovio Porcobera*, per i Romani, iniziava da Ponterosso, confluenza degli attuali corsi d'acqua: Rio di Montanesi, Rio dei Giovi e Rio Pallareto. L'interpretazione di *Porcobera* come fiume «portatore di salmoni o trote», data da più Autori (M. OLSEN, *Porcobera*, in «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», XXXIX (1906), pp. 607-609; V. BERTOLDI, «*Gando-bera*» et «*Porco-bera*», in «Norsk Tidskrift for sprogvidenskap», IV (1930), p. 176 e sgg.; V. PISANI, *Il linguaggio degli antichi Liguri*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, I, Milano 1941, p. 390), segnala probabili usi di pesca su acque comuni.


⁴⁹ I caratteri vegetazionali e geologici individuati per le diverse località sono elementi utili per la ricerca di possibili aree di pascolo, ma non sono determinanti, giacché per l'identificazione dei siti è richiesta la prova archeologica.

⁵⁰ Notizie di ritrovamenti archeologici nelle aree di nostro interesse si hanno in alcune

di insediamento stagionale, vengano alla luce grazie anche alle nuove metodologie di ricerca indicate da più parti⁵¹. Non intendiamo andare oltre nel merito dei dati forniti dall'archeologia, sia perché occorrerebbe, per essi, ben altro approfondimento, sia perché la materia esce dall'ambito della nostra ricerca; così è anche per le altre fonti. Quello che qui interessa rilevare, dopo questo breve *excursus* sul campo, è la constatazione, che, non appena si sono iniziate ad interrogare le fonti principali esse hanno fornito, per il territorio in esame, elementi concordanti che rafforzano la nostra ipotesi circa l'ubicazione delle aree dell'agro compascuo genuate di cui tratta la Tavola di Polcevera.

località: Cascina Nespolo e Cascina Preadoga (Gorzente), Pianone di Costa Lavezzara (Marcarolo), Passo Prato Leone. I reperti rinvenuti in stazioni all'aperto riguardano: una accetta litica, punte di freccia litiche, microlamelle, una fusaiola e frammenti di ceramica d'impasto (P. RIBOLLA, *Note sulla preistoria dell'Alta Val Polcevera*, in *Tra Centro e Periferia, Campomorone e la Val Verde*, Campomorone 1985, pp. 19-24).

⁵¹ L'individuazione delle attività di pastorizia sulla base dei metodi facenti capo all'analisi dei « rifiuti di consumo » e di « indicatori di produzione », sembra essere non sufficientemente sicura, per cui sono proposte nuove metodologie di ricerca come, ad esempio, l'Archeologia Globale (cfr. E. GIANNICEDDA - T. MANNONI, *Alcuni dati archeologici sulla pastorizia nell'Appennino Settentrionale tra Protostoria e Medioevo*, in « Rivista di Studi Liguri » LVI (1990), pp. 297-313 e T. MANNONI - D. CABONA - I. FERRANDO, *Archeologia Globale del territorio. Metodi e risultati di una nuova strategia della ricerca in Liguria*, in *Structures de l'habitat et occupation du sol dans le pays méditerranéens: le méthodes et l'apport de l'archéologie extensive*, Parigi 1984, Roma-Madrid 1988, pp. 43-58).



Terre pubbliche e private dei Langensi e l'agro compascuo genuate del 117 a.C., a confronto con la topografia attuale del territorio

INDICE

<i>Edoardo Grendi</i> , Presentazione	pag. 5
<i>Bibliografia di don Luigi Alfonso</i> a cura di Claudio Paolocci	» 7
<i>Edilio Boccaleri</i> , L'ubicazione dell'agro compascuo genuate secondo la tavola di Polcevera	» 21
<i>Vito Piergiovanni</i> , Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel medioevo	» 43
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Federico II e Genova: tra istanze regionali e interessi mediterranei	» 59
<i>Antonella Rovere</i> , Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un « Liber » del XIV secolo	» 95
<i>Paolo Fontana</i> , Contributi per un'analisi della « vita del Beato Martino eremita »	» 131
<i>Giuseppe Felloni – Valeria Polonio</i> , Un sondaggio per le comunità religiose a Genova in età moderna	» 143
<i>Giacomo Casarino</i> , Arti e milizie urbane nel 1531: indizi ed esordi di un rollo	» 167
<i>Vilma Borghesi</i> , Momenti dell'educazione di un patrizio genovese: Giovanni Andrea Doria (1540-1606)	» 191
<i>Cassiano Carpaneto da Langasco</i> , Rilettura del « caso » Strozzi	» 215
<i>Anna Maria Salone</i> , Federico Federici: note biografiche e ricerche d'archivio	» 247

<i>Carlo Bitossi</i> , Un oligarca antispagnolo del Seicento: Giambattista Raggio	pag. 271
<i>Franca Marré Brunenghi</i> , Un autore dimenticato: Filippo Maria Bonini	» 305
<i>Claudio Costantini</i> , Genova e la guerra di Castro	» 325
<i>Edoardo Grendi</i> , Fonti inglesi per la storia genovese	» 347
<i>Alessandra Toncini Cabella</i> , Rolando Marchelli: nuove testimonianze pittoriche e documentarie	» 375
<i>Rossana Urbani</i> , I capitoli e l'oratorio di S. Erasmo di Sori . . .	» 409
<i>Riccardo Dellepiane – Paolo Giacomone Piana</i> , Le leve corse della Repubblica di Genova. Dalla pace di Ryswick al trattato di Utrecht (1697-1713)	» 425
<i>Elena Parma</i> , Sul collezionismo genovese nel XVIII secolo. L'inventario dei beni mobili del palazzo in Vallecchiara di Gio Domenico Spinola e altri documenti	» 447
<i>Daniele Sanguineti</i> , Novità sull'opera di Anton Maria Maragliano. Documenti per le cappelle Squarciafico alle Vigne e dell'Angelo Custode in N. S. della Rosa	» 489
<i>Dino Puncub</i> , Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del feudo di Rezzo e dell'azienda familiare	» 503
<i>Fausta Franchini Guelfi</i> , Pasquale Navone dal theatrum sacrum tardobarocco all'accademia	» 537
<i>Marco Bologna</i> , Per un modello generale degli archivi di famiglia	» 553
<i>Paola Massa</i> , Andrea Podestà, sindaco di una città tra vecchia e nuova economia	» 589



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo